



COMUNE DI CAUTANO

(Provincia di Benevento)



C.A.P. 82030

Tel. 0824/880700



Piano Urbanistico Comunale

Legge Regionale del 22 Dicembre 2004 n.16 art. 23



Il Consulente Tecnico
Arch. Vincenzo Carbone

Il Collaboratore esperto in GIS
Ing. Giuseppe Coppolare

Il Geologo
Luciano Campanelli

L'Agronomo
Dott. Massimiliano De Foa

CAUTANO PORTA DEL PARCO

Il Progettista
Ing. Michelangelo Virelli

COMPONENTE PROGRAMMATICA

**NORME TECNICHE
DI
ATTUAZIONE
QUADRO DELLE REGOLE**

Tav.

QT 5.3

Data Ottobre 2020

Il Sindaco
Ing. Alessandro Grisoldi

PARTE PRIMA

CAPO 1°

ARTICOLO 1
ARTICOLO 2
ARTICOLO 3
ARTICOLO 4
ARTICOLO 5

CAPO 2°

ARTICOLO 6

ARTICOLO 7
ARTICOLO 8

PARTE SECONDA

CAPO 3°

ARTICOLO 9
ARTICOLO 10

CAPO 4°

ARTICOLO 11
ARTICOLO 12
ARTICOLO 13
ARTICOLO 14
ARTICOLO 15
ARTICOLO 16
ARTICOLO 17

CAPO 5°

ARTICOLO 18
ARTICOLO 19

CAPO 6°

ARTICOLO 20

CAPO 7

ARTICOLO 21

CAPO 8

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI GENERALI

LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Piani sovraordinati e strumenti urbanistici comunali
Sostenibilità
Articolazione del PUC. Atti di programmazione degli interventi
Ambiti, attuazione e dimensionamento
PUA

SIGLE DEFINIZIONI E CATEGORIE D'INTERVENTO

Allineamenti
Centro abitato e centro edificato
Circolazione diritti edificatori
Sigle e definizioni
Categorie d'intervento,
Funzioni
Vincoli - Sentenza del Consiglio di Stato. n. 5125/2018 attrezzature pubbliche.

DISPOSIZIONI STRUTTURALI

COMPONENTE STRUTTURALE DEL PUC

Aree a tutela
La tutela

AMBIENTE

Ambito tutela mirata e zone A, B, C del Parco
Torrenti e corsi d'acqua.
Indirizzi per la valorizzazione
Aree RUA del PTP e zone E4
REL
Rete della mobilità dolce e lenta
Green Way

BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

Beni archeologici, relazione archeologica
Beni architettonici, Centro Storico, fascia articolo 21 PTP Chiesa di Sant'Antonio

CONTRASTO AL RISCHIO - PARERE 10003/2020 27-05-2020 AUTORITÀ DI BACINO

Aree a rischio
20.1. Zone E1, prescrizioni PSAI: R4 (Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato), Rpa (aree a rischio potenziale alto) e A4 (aree di alta attenzione). R3 (Aree a Rischio Idrogeologico Elevato), A3 (aree medio - alta attenzione).
20.2. Studio di Compatibilità Idrogeologica.
20.3. Zone E2, prescrizioni PSAI: R2 (Aree a Rischio Idrogeologico medio) A2 (Aree a Rischio Idrogeologico moderato).
20.4. PSGA-DAM
20.5. Difesa delle falde acquifere Decreto Legislativo 152/06
20.6. Piano di Gestione delle acque
20.7. Documento d'indirizzi e orientamento per la pianificazione e programmazione della tutela ambientale.

STRADE

Distanze, fascia o area di rispetto, edificazione dentro e fuori centri abitati.

TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE

Cimitero, ferrovia, elettrodotti, metanodotti, gasdotti depuratori, siti inquinanti, aree di rispetto, edifici a diversa destinazione

CAPO 9	URBANIZZAZIONI
ARTICOLO 23	Infrastrutture, viabilità e urbanizzazioni
CAPO 10	AREE DELLA TRASFORMAZIONE E SPAZI PUBBLICI
ARTICOLO 24	Spazi pubblici, aree della trasformazione urbanistica
ARTICOLO 25	Adeguamento PUC al Piano Regionale Radon (LR 13 del 2019, contrasto al Radon)
PARTE TERZA	DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE/OPERATIVE
CAPO 11	IL SISTEMA INSEDIATIVO
ARTICOLO 26	26.1 Dimensionamento PUC
	26.2 Componenti insediative
CAPO 12°	LA RESIDENZA
ARTICOLO 27	Componente insediativa residenziale
ARTICOLO 28	ZTO A: A1, A2, A3
ARTICOLO 29	ZTO B: B1, B2, B3
ARTICOLO 30	ZTO C
ARTICOLO 31	CP (edilizia sociale pubblica)
CAPO 13°	LA PRODUZIONE
ARTICOLO 32	Componente insediativa di tipo produttivo tipo D
ARTICOLO 33	Zone D1
ARTICOLO 34	Zone D2
CAPO 14° I SERVIZI PUBBLICI	
ARTICOLO 35	Il regime conformativo aree pubbliche di ruolo locale
ARTICOLO 36	Il sistema pubblici
ARTICOLO 37	Servizi pubblici di <u>ruolo locale</u> (art. 3, DM 1444/68)
ARTICOLO 38	Servizi di ruolo territoriale e/o generale (art. 4, c. 5, DM 1444/68):
ARTICOLO 39	Dotazione minima spazi pubblici di ruolo territoriale FT
ARTICOLO 40	Zona F servizi pubblici esistenti
ARTICOLO 41	Zona FZ di nuova produzione (F1Z - F2Z - F3)
ARTICOLO 42	Zona FT -F2T articolo 4 DM 1444/68
ARTICOLO 43	Zone elementari F5
CAPO 15°	AMBITO EXTRAURBANO
ARTICOLO 44,45,46,47,48	Ambito extraurbano: aree E1, E2, E3, E4
ARTICOLO 49	Verde privato di rispetto E5
ARTICOLO 50	Elenco elaborati PUC

PARTE PRIMA: Disposizioni generali**Capo 1° La pianificazione comunale**

ARTICOLO 1 Piani sovraordinati e strumenti urbanistici comunali

Il territorio comunale di Cautano è sottoposto ai seguenti piani sovraordinati:

- Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell'ambito del Massiccio del Taburno (approvato nel 1996)
- Piano del Parco Taburno – Campo sauro (approvato nel 2019)
- PTCP della provincia di Benevento
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico rischio frane (PSAI-RF)
- Piano stralcio difesa dalle alluvioni (PSDA) e Piano di gestione del rischio di alluvione.
- Piano di gestione delle acque.

I Piani sovraordinati definiscono il quadro delle disposizioni della tutela, valorizzazione e trasformazione. Tali disposizioni sono recepite dal PUC.

L'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nell'ambito della procedura VAS e delle consultazioni dei SCA ha indicato nel parere n. 100003/2020 del 27/05/2020 le disposizioni da includere nel PUC. Le disposizioni dell'articolo 20 fanno riferimento al predetto parere; esse sono di riferimento per la tutela insieme ai Capi 3, 4, 5, 6 delle presenti norme e agli specifici elaborati richiesti.

Il Piano Territoriale Paesistico riguarda il territorio del Massiccio del Taburno dei Comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso, Foglianise e parte del territorio comunale di Arpaia. Le aree regolate dal Piano sono distinte in zone e corrispondono a diversi gradi di tutela paesistica e differenziata normativa di riferimento.

Le zone di tutela del PTP sono le seguenti:

- C.I. Conservazione Integrale;
- C.I.P. Conservazione Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare;
- C.A.F. Conservazione del Paesaggio agricolo di declivio e Fondovalle
- C.I.F. Conservazione Integrata del paesaggio Fluviale;
- P.A.F. Protezione del paesaggio Agricolo di Fondovalle;
- R.U.A Recupero Urbanistico-edilizio e restauro paesistico Ambientale;
- V.I.R.I. Valorizzazione degli Insediamenti Rurali con infrastrutture
- R.A.C. Riqualficazione delle Aree di Cava. V.A.S. Valorizzazione di Sito Archeologico

Il Piano del Parco Regionale Taburno – Campo sauro, approvato dalla Regione Campania con D.D.R. n. 104 dell'8/08/2019 e pubblicato sul BURC n. 49 del 12/08/2019 è lo strumento per la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali. Il Piano del Parco è suddiviso in tre zone:

- Zona "A" – Area di riserva integrale;
- Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
- Zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale;

Il Comune è dotato dei seguenti strumenti, piani e regolamenti:

- a) REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO Comunale (RUEC) approvato con delibera di CC N° 333 del 21.10.2019
- b) PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) approvato con DPRG N° 7861 in data 25.7.1994;
- c) PIANO DI ZONA (P di Z) ex Legge 219/81 approvato con Decreto Assessore Regionale N° 6806 del 09.06.1988;
- d) DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO comma 2, art. 5 PTP e approvato con delibera di CC N° 25 del 17.4.1998;

- e) PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO DL.gs. n° 285/92 approvato con Delibera di GC N° 609 del 29.12.1994;
- f) PIANO DI PROTEZIONE CIVILE approvato con delibera di CC N° 28 del 30.11.2015;
- g) ZONIZZAZIONE ACUSTICA approvato con delibera di CC N° 69 del 04.12.2000;
- h) PAF – Piano di Assestamento Forestale approvato con Delibera di G.R. N° 566 del 20.9.2017;

ARTICOLO 2 Sostenibilità

La sostenibilità è il riferimento della pianificazione. L'obiettivo è coniugare sviluppo con equità, tutela e valorizzazione.

ARTICOLO 3 Articolazione del PUC. Atti di programmazione degli interventi

Il PUC, disciplina le attività di trasformazione fisica e funzionale del territorio attraverso regole d'uso dei suoli, volte a migliorare la qualità della vita in relazione alla tutela, efficienza, prevenzione e riduzione dei rischi.

Fonda il dimensionamento su previsioni attendibili di bisogni d'uso del suolo (pubblici, residenziali, produttivi) e su valutazioni di qualità delle aree (posizione, uso, disponibilità) e deriva l'intervento edilizio e/o urbanistico dallo stato fisico e giuridico del bene in cui si trova, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Articola le parti in ambito urbano ed extraurbano, precisandone i caratteri della trasformazione fisica e funzionale sulla base dell'interesse riscontrato.

Le disposizioni grafiche e di testo sono suddivise in:

- a) le disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, sono tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine, rispetto ai piani sovraordinati, ai valori naturali, ambientali e storico-culturali, all'esigenza di difesa del suolo, ai rischi derivanti da calamità naturali, all'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;*
- b) le disposizioni programmatiche, definiscono gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio e delle zone elementari riconducendole alle ZTO del Decreto 1444/68 in archi temporali limitati in relazione ai vincoli e alla programmazione finanziaria.*

Esprime gli indici territoriali e fondiari in mq/mq. Ai fini della trasformazione dell'indice da mc/mq, l'altezza convenzionale di riferimento è pari a m.3 (al netto dello spessore del solaio). Pertanto, la formula della trasformazione è la seguente: $IF = mq/mq = mc/mq/3$ (vedere anche punto 13 articolo 6). Per trasformazione fisica e funzionale va inteso:

- *trasformazione fisica: azione di modificazione dello stato di fatto fisico;*
- *trasformazione funzionale: azione di modificazione funzionale dell'utilizzazione in atto.*
- *trasformazione fisica e funzionale: realizzazione di servizi e complessi insediativi (articolo 2 DM 1444/68) diretti a migliorare la qualità fisica dell'habitat e funzionale.*

La componente programmatica può corrispondere agli API, che programmano, in funzione delle priorità insediative e delle risorse finanziarie gli interventi pubblici e privati.

Gli API hanno valore ed effetto del programma pluriennale di attuazione. Per le opere pubbliche (o d'interesse pubblico) comprese negli API, la delibera di approvazione dell'API comporta la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza.

ARTICOLO 4 Ambiti, attuazione e dimensionamento

AMBITI. Il PUC fa riferimento alle unità di suolo dedotte dall'ambito urbano AU e extraurbano AE. L'ambito extraurbano è costituito da suoli agricoli, forestali, pascolativi, coltivati o abbandonati e aree sottoposte a tutela. La componente strutturale definisce la fascia periurbana.

ATTUAZIONE. Il PUC si attua attraverso interventi diretti e indiretti a seguito di PUA. Per le aree sottoposte a interventi indiretti, sono definiti i valori dell'edificabilità massima, la quantità di spazi pubblici, le destinazioni d'uso e i caratteri da rispettare.

Nei casi previsti dal DPR 380 del 2001 il PUA può essere sostituito dal PdCC convenzionato.

DIMENSIONAMENTO.

Il PUC individua i fabbisogni, per residenza, terziario e servizi. Il dimensionamento dei fabbisogni del PUC è pari a quello del PTCP. In presenza di particolari esigenze di incremento insediativo o disposizioni che modifichino i criteri di calcolo, il dimensionamento può essere aggiornato attraverso nuovo API.

ARTICOLO 5 PUA

Il PUA (Piano Urbanistico Attuativo) ha valore e portata dei seguenti strumenti:

- a) PPE e PLC, legge 1150/42, articoli 13 e 28;
- b) PEEP, legge 167/62;
- c) PIP, legge 865/71;
- d) PI, legge 179/92 e LR 3/96, Piano del colore delle facciate LR 26/02;
- e) PR, legge 457/78;
- f) PRU;

Il PUA è disciplinato dalla LR 16 del 2004, dal Regolamento n. 5 del 2011, dal PUC. I PUA possono essere redatti secondo il seguente ordine:

- a) dal Comune;
- b) dalle STU;
- c) dai proprietari, con oneri a loro carico nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei PUA da parte del Comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli API, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale. La proposta di PUA deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il 51% del complessivo valore dell'area secondo le disposizioni vigenti.
- d) dal Comune, se i privati, tenuti alla redazione dei PUA, non presentano le relative proposte definite dagli API nei termini da questi previsti. In tal caso il comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti.

Capo 2° Sigle, definizioni e categorie d'intervento

ARTICOLO 6 Allineamenti, centro abitato e edificato, circolazione diritti edificatori, sigle e definizioni

L'attività edilizia è regolata dalle disposizioni, sigle, definizioni e funzioni specificati nel presente Capo.

A- STRUTTURA URBANA RAZIONALE E FUNZIONALE, ASPETTI CIVILI, ESTETICI

Allineamento nuovi manufatti nelle cortine edilizie esistenti

Negli interventi ad attuazione indiretta l'allineamento planimetrico e/o altimetrico dei fabbricati a farsi rispetto alle cortine edilizie esistenti è disciplinato dal PUA. Per gli interventi ad attuazione diretta l'allineamento ai fabbricati esistenti è ammesso per edifici attestati su strade pubbliche esistenti, nel rispetto delle norme della zona elementare.

Distanza di rispetto stradale centro abitato (e centro urbano e/o centro edificato) e ambito extra urbano, TU codice della strada

Il PUC considera coincidente la perimetrazione di centro abitato e centro edificato e/o centro urbano.

Circolazione dei diritti edificatori (Legge 106/2011 Decreto sviluppo)

Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il comma 2-bis relativo alle disposizioni dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. È inteso anche come spostamento di diritti edificatori da una zona elementare del PUC all'altra. Il trasferimento di cubatura è volto alla realizzazione di una struttura urbana razionale e funzionale in relazione all'allestimento di servizi pubblici.

La circolazione dei diritti edificatori è ammessa nei limiti delle disposizioni vigenti. Il trasferimento di cubatura o di diritti edificatori è ammesso nell'ambito della stessa zona omogenea, anche appartenenti a proprietari diversi.

È ammesso fra comparti non contigui nel caso di articolazione ad "arcipelago". Fino alla nuova articolazione ad arcipelago il trasferimento di diritti edificatorio non è ammesso.

B- GRANDEZZE URBANISTICHE UNIFORMI VOLTE ALLA COSTRUZIONE DELL'HABITAT

Interventi di cui all'articolo 3 e 10 del DPR 380 del 2001 sono individuati con le seguenti sigle

- (MO, manutenzione ordinaria),
- (MS, manutenzione straordinaria),
- (RC, restauro conservativo),
- (RE ristrutturazione edilizia),
- (RU ristrutturazione urbanistica),
- (NE, nuova edificazione).

Inoltre, relativamente all'intervento di RE va precisato:

- **Ristrutturazione edilizia** cosiddetta "**pesante**", comportante la realizzazione di un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente ovvero caratterizzato da modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti.
- **Ristrutturazione edilizia**, "**leggera**".

Pertanto, alla RE di cui al predetto articolo 3 lettera d (RE leggera) è considerata anche quella dell'articolo 10 lettera c del medesimo TU che viene definita RE pesante. Alle ZTO del PUC, nelle categorie d'intervento ammesse, dove è prevista la sigla RE è compresa sia la disciplina della RE leggera dell'articolo 3 lettera d del TU e sia quella pesante dell'articolo 10 lettera c del TU.

Le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell'edificio preesistente di cui all'articolo 2 comma 1 della LR 19 del 2001 sono considerate interventi di RE leggera di cui all'articolo 3 del TU lettera d.

Sigle utilizzate:

TUC	Tessuto urbano consolidato (Sito di antica formazione e zone elementari B, C, F, D, urbanizzate contigue)
TU	Aree della trasformazione urbanistiche (tipo C, F, D con riferimento al DM 1444/68)

ST	Superficie territoriale
CE	Comparto edificatorio
SI	Superficie integrata
SC	Superficie compensativa
SF	Superficie fondiaria
IT	Indice di edificabilità territoriale, espresso in mq/mq o mc/mq.
IF	Indice di edificabilità fondiaria espresso in mq/mq o mc/mq.
CU	Carico urbanistico
DT o AP	Dotazioni di servizi pubblici
AS	Area di Sedime
AC	Superficie coperta
SP	Superficie permeabile
IPT/IPF	Indice di permeabilità
IC	Indice di copertura
AT	Superficie totale
SL	Superficie lorda (SL)
SUL	Superficie Utile lorda (SUL)
SU	Superficie utile (SU)
SA	Superficie accessoria (SA)
VT	Volume totale o volumetria complessiva
VE	Volume o edificio esistente (VE)
VFT	Volume fuori terra (VFT)
PT	Piano fuori terra (PT)
PI	Piano interrato (PI)
PSI	Piano seminterrato (PSI)
NP	Numero dei piani
HL	Altezza lorda
HF	Altezza del fronte
H	Altezza fuori terra dell'edificio
HU	Altezza utile
D	Distanze;
DS	Distanze dalle strade;
DC	Distanze confini; (per distanze dai confini in aderenza è prescritta l'atto di assenso fra i proprietari).
DF	Distanze dai fabbricati;
E	Edificio;

Definizioni

1- Superficie territoriale

ST

Superficie reale di oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

2- Superficie fondiaria SF

Superficie reale destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali (standard) ivi comprese quelle esistenti.

3- Indice di edificabilità territoriale IT

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale comprensiva dell'edificato esistente.

4- Indice di edificabilità fondiaria IF

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria comprensiva dell'edificato esistente.

5- Carico urbanistico CU

Fabbisogno di dotazioni territoriali (standard) di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua 'entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6- Dotazioni Territoriali DT

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

7- Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

8- Superficie coperta SC

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

9- Superficie permeabile SP

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

10-Indice di indice di permeabilità IPT/IPF

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale o fondiaria.

11- Indice di copertura IC

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

12- Superficie totale ST

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

13- Superficie utile lorda (SUL)

In relazione al calcolo della SUL (vedere articolo 3), si ha: $SUL = ST \times IT$ (mq/mq). Somma delle superfici di tutti i piani (fuori ed entro terra) comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio (il cui spessore è convenzionalmente considerato cm 30, le differenze di spessore oltre i cm 30 necessari per il risparmio energetico e l'isolamento acustico non sono conteggiati) al netto delle superfici accessorie (punto 15) e le superfici di seguito elencate:

Superficie escluse dal calcolo della SUL:

- a- vani ascensori, scale e androni (la superficie a piano-terra di tali spazi è esclusa dal computo della SUL in misura non eccedente l'estensione della proiezione orizzontale d'ingombro dei piani sovrastanti), scale di alloggi su più piani;
- b- locali stenditoi, volumi tecnici;

- c- spazi non interamente chiusi anche coperti (logge, balconi, terrazzi, portici, porticati al piano terra - in cui la superficie è priva d'infissi per il 100% e piani - pilotis);
- d- locali interrati;
- e- parcheggi coperti (PT, PS, PI) nei limiti della legge 122/1989 maggiorata del 20%;
- f- locali ricavati tra intradosso del solaio di copertura inclinato ed estradosso del solaio dell'ultimo livello di calpestio la cui media dell'altezza utile interna sia inferiore a m. 1,8;
- g- ingombri muri e tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore legati all'esigenza di isolamento, inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate;
- h- gazebo, pensiline, terrazze scoperte, scale esterne;
- i- serre (superficie vetrata non inferiore all'80% della superficie);
- j- cavedi e cantine;
- k- cantinole e depositi;

Le superfici di cui alle lettere a), b) ed f), non devono superare il 15% dell'intera superficie lorda. Le superfici per cantine o depositi asservite a destinazioni residenziali non devono superare il 10% della SUL, fatta salva la possibilità di realizzare comunque per tali usi accessori la dimensione minima di 8 mq.

È considerata superficie accessoria la superficie per ricovero degli autoveicoli realizzata nei piani interrati, seminterrati o a piano terra ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale.

14- Superficie utile SU

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15 - Superficie accessoria SA

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria esclusa dal calcolo della SU e della SUL, insieme a quella del precedente punto 13, comprende:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

16- Superficie complessiva SUP-C

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$).

17- Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

18 - Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19- Volume totale o volumetria complessiva VT

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale (SL o SUL) di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

20- Piano fuori terra PT

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio (non più di cm 80 compreso il solaio di calpestio). Il PT non costituisce SUL o volume se destinato a parcheggi pertinenziali (limiti della legge 122/89 con incremento del 20%).

21- Piano seminterrato PSI

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Il piano seminterrato la cui parte fuori terra non supera mediamente l'altezza di 1,30 m misurata all'estradosso del solaio, ad eccezione del fronte che contiene scale o la rampa carrabile di accesso ed escluso il solaio di copertura, non è computato né come SUL né come volume se destinato a parcheggi pertinenziali nei limiti previsti dalla legge 122 del 1989, incrementata del 20%), cantine depositi o autorimessa e se hanno un'altezza netta non superiore a 2,4 metri misurata all'intradosso del solaio.

22- Piano interrato PI

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio ad eccezione del fronte che contiene scale o rampa carrabile di accesso.

Il Piano interrato non costituisce volume o SUL nel caso in cui sia destinato a parcheggi pertinenziali (limiti della legge 122/89 con incremento del 20%) per funzioni residenziali e non, depositi (residenziali e non), cantine o autorimesse.

23- Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

24- Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25- Numero dei piani

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26- Altezza lorda HL

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

27- Altezza del fronte HF

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Ai fini del calcolo dell'altezza del singolo fronte:

- a) si considera l'altezza media opportunamente scomposta in figure quadrangolari o triangolari.
- b) non si considera l'eventuale parete in ritiro, se arretrata dal filo del fronte sottostante per una profondità pari o maggiore dell'altezza della parete in ritiro medesima;
- c) non sarà considerata, ai fini del calcolo dell'altezza dell'edificio, la maggiore altezza del fabbricato in corrispondenza del fronte, o porzione di esso, contenente la rampa carrabile (o scale di accesso) ai vani interrati o seminterrati.

Possono superare l'altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti tecnologici (serbatoi di acqua, extra corsa ascensori, scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento).

28- Altezza dell'edificio **H**

Altezza massima tra quella dei vari fronti misurata alla gronda. È l'altezza fissata per ogni zona elementare.

Nel progetto edilizio l'altezza fuori terra dell'edificio, è quella dei vari fronti calcolata secondo le modalità precedenti. Ai fini del calcolo dell'altezza fuori terra dell'edificio si considera la media dell'altezza dei fronti. Ai fini del calcolo dell'altezza fuori terra dell'edificio sono esclusi dal computo:

- a) i volumi tecnici al di sopra dell'ultimo solaio, torrioni scala e macchinari degli ascensori, camini, torri di esalazione, antenne, impianti di climatizzazione e per l'utilizzo di fonti energetiche alternative;
- b) i maggiori spessori dei solai, compresi quelli di copertura, oltre lo spessore ordinario di 30 cm, conseguenti all'adozione di misure di isolamento acustico e/o termico documentate in sede di presentazione dei progetti;
- c) eventuali quinte perimetrali per l'isolamento acustico e/o visivo non possono avere uno sviluppo in altezza superiore al 15% dell'altezza massima consentita;
- d) i pergolati di altezza non superiore a m.2,50;
- e) i parapetti anche chiusi, realizzati con qualsiasi materiale, purché di altezza non superiore a m. 1,20.
- f) gli eventuali sottotetti abitabili, recuperabili all'interno del profilo degli edifici esistenti e/o in ragione degli allineamenti edifici esistenti.

29- Altezza utile **HU**

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

30- Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.) in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

31- Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

32- Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33- Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34- Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessibilità.

35- Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36- Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37- Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38- Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39- Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio. Non costituisce SUL se inferiore al 25% della SUL totale. La larghezza del porticato fino a 1,5 metri non concorre a determinare la distanza dai confini e tra pareti finestrate di edifici contigui.

40- Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41- Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. La superficie non viene computata ai fini della superficie coperta fino ad una estensione totale inferiore al 25% della superficie coperta dell'edificio principale di cui è pertinenza. Non costituisce SUL se inferiore al 25% della SUL totale.

Essa non viene altresì computata nel caso di copertura di parcheggi pertinenziali fino ad una estensione corrispondente al limite della L.122/89 con l'eventuale incremento del 20%.

È ammessa la deroga rispetto alle limitazioni di cui al precedente comma 2 in caso di edifici pubblici o di edifici di pubblico interesse, di edifici turistico - ricettivi e edifici commerciali, produttivi.

42- Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Non costituisce SUL.

ARTICOLO 7 Funzioni**Funzioni e/o attività ammesse nelle zone elementari del PUC**

Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale risulta urbanisticamente *non rilevante*, ed è pertanto **sempre consentito**. Le funzioni sono suddivise in **4 categorie**:

- A) Residenziale
- A-bis) Turistico – ricettiva;
- B) Produttiva e direzionale;

- C) Commerciale e servizi;
- D) Rurale;

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. Sono compresi anche i depositi.

Ai cambiamenti di destinazione d'uso, ad eccezione delle zone A, va effettuato la verifica del carico urbanistico (CU, articolo 6 punto 5) relativo alle aree a standard pubblici, di uso pubblico e pertinenziali.

A. FUNZIONE RESIDENZIALE

A1 - Abitazioni

Abitazioni, alloggi a uso permanente spazi accessori, B&B.

A2 - Abitazioni collettive

Abitazioni collettive studentati, convitti, conventi, collegi, residenze turistiche, alloggi destinati a uso stagionale e spazi di servizio.

A-bis. TURISTICO - RICETTIVA

A3 -Attrezzature turistiche ricettive

Strutture alberghiere ed ex alberghiere (alberghi, ristoranti, pensioni, motel, ostelli, ecc.);

A4 - Attrezzature per il campeggio

Villaggi, campeggi, agri campeggi, campi da golf, ristoranti, maneggi ecc.;

B. PRODUTTIVA, DIREZIONALE, SERVIZI

B1 - Usi vari di tipo diffusivo, uffici

B2 - Artigianato di servizio alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.), laboratori alimentari (bar, gelaterie, pasticcerie, non alimentari (sartorie, fotografi, ecc.).

B3 - Industria

B4 - Stazioni di servizio distributori carburanti

B5- Centrali di produzione di energia rinnovabile.

B6 - Depositi a cielo aperto

B7 - Standard di cui all'articolo 3 del DM1444/68 compreso le chiese ecc.;

B8 - Università

B9 - Attrezzature socio-sanitarie, ambulatori, cliniche, case di riposo per anziani, ostelli, spettacolo e culturali, religiose, ecc.

B10 - Attrezzature per lo sport

C. COMMERCIALE

C1 - Centri direzionali e fieristici

C2 - Commercio all'ingrosso e magazzini, logistica, centri intermodali

C3 - Esercizi di vicinato, (superficie di vendita fino a 150 mq) e bar (superficie fino a 150 mq)

C4 - Esercizi e strutture commerciali di medie dimensioni

C5 - Grandi strutture commerciali, centri commerciali, parchi commerciali

C6 - Autorimesse

C7 - Terminal e autosilo;

D. AGRICOLA

D1 - Uso agricolo aziendale:

- D1.1. Abitazioni agricole: fabbricati, comprensivi degli annessi per fini residenziali (garage auto, ripostigli, lavatoio, ecc.), che soddisfano le esigenze abitative dell'Imprenditore agricolo e dell'Imprenditore agricolo a titolo principale definiti dall'art. 2135 c.c. novellato dal Decreto Legislativo n. 228/2001, dei Coltivatori Diretti di cui art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'art. 2083 del Codice Civile
- D1.2. Fabbricati di servizio, aziendali o interaziendali, pertinenze agricole (depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività agricola, rimesse per macchine agricole ecc. Comprende anche piccoli ricoveri per allevamento zootecnico, di dimensione non superiore a 100 mq se per bovini o equini, 50 mq se per animali di bassa corte, 30 mq se per suini);

D2 - Uso agricolo complementare e/o plurimo:

- D2.1. Allevamenti zootecnici (di dimensione superiore, compresi gli edifici di servizio, depositi, uffici ed eventuali alloggi per il personale fino a 200 mq.);
- D2.2. Impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo (strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos, depositi, serbatoi, rimesse e officine per macchine agricole, etc., non appartenenti a una specifica azienda agricola);
- D2.3. Impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici: cantine sociali o aziendali, disidratatori, caseifici, frigo, etc. annessi ad aziende o consorzi che lavorano prodotti propri, centri aziendali di servizio per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli, strutture complementari comprese le abitazioni per il personale.
- D2.4. Agriturismo e turismo rurale, agri campeggi;
- D2.5. Pizzerie, trattorie aziendali o tipiche, circoli;
- D2.6. Impianti produttivi agro-alimentari, depositi agro-alimentari;
- D2.7. Serre;
- D2.8. Mercati aziendali (chiusi o aperti);
- D2.9. Fiere agricole (chiuso o aperte);
- D2.10. Macellerie agricole o aziendali;
- D2.11 Impianti ippici, maneggi, ecc.

ARTICOLO 8 Vincoli

I vincoli sono quelli di cui alle zone F del Decreto 1444/68. I vincoli conformativi sono beni aventi valore paesistico ambientale, categorie di beni che, per le caratteristiche intrinseche e i valori di permeabilità da salvaguardare anche in

rapporto ai Piani sovra ordinati interessano la generalità indifferenziata delle aree e soggetti e sono esclusi dall'obbligo dell'indennizzo.

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5125/2018 sulle attrezzature di interesse pubblico ha ribadito che il vincolo impartito dal PRG è conformativo e non espropriativo.

"I vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa; in particolare, il vincolo di destinazione urbanistica "zona attrezzature di interesse pubblico" impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione (*nella fattispecie verde di quartiere*) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico".

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito il principio che il vincolo del PRG alla zonizzazione rientrano, appunto, tra quelli avente carattere conformativo, al quale il privato si deve attenere, e non, invece, tra i vincoli di tipo espropriativo, finalizzati alla realizzazione di un'opera e soggetti pertanto a un indennizzo. "Tale orientamento - ricordano inoltre i giudici - risulta peraltro in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata".

PARTE SECONDA: Disposizioni di carattere Strutturale

Capo 3 La componente strutturale del PUC

ARTICOLO 9 Aree sottoposte a tutela

Il PUC, nella componente strutturale rappresenta i vincoli previste da leggi e Piani sovraordinati. Le limitazioni sono vincoli conformativi e prevalgono sul PUC. Individua specifiche categorie di beni:

- Immobili e aree interesse pubblico articolo 136 del Decreto Legislativo 42/04
- Beni ambientali, architettonici e archeologici, articolo 142 del Decreto Legislativo 42/04
- Emergenze architettoniche isolate (articolo 21 del PTP)
- Aree vincolo idrogeologico
- Aree Piano stralcio per l'assetto idrogeologico rischio frane (PSAI-RF)
- Aree Piano di gestione del rischio di alluvione, PGRA -DAM.
- Aree a difesa falde acquifere di cui al Decreto Legislativo 152/06
- Torrenti, corsi d'acqua
- Colture pregiate (oliveti e vigneti)
- Boschi, prati, aree SIC
- Aree zona A, B, C del Parco Taburno Campo Sauro
- Aree di conservazione del PTP (Piano territoriale Taburno), CI, CIP, RUA.

ARTICOLO 10 La tutela

La tutela è relativa a torrenti, corsi d'acqua, sorgenti, fauna, flora e patrimonio architettonico e archeologico.

Capo 4 Ambiente

ARTICOLO 11 Ambiti tutela mirata, zone del Parco e del PTP

La protezione è definita dall'ambito di tutela mirata, costituito da specifiche categorie di beni e articolate in aree del tipo ZTO E con **4 gradi** che si combinano con le zone del PTP e del Piano Parco. Le aree del Piano Parco sono articolate in Zona A, a riserva integrale, Zona B, a riserva generale, Zona C a riserva controllata.

- 1- Zona A del Parco: corrisponde alla zona CI del PTP. Sono comprese in E1 del PUC (la zona A vieta ogni intervento).
- 2- Zona B del Parco corrisponde alla restante parte della zona CI del PTP. Sono comprese in E2 del PUC (entrambe le zone ammettono interventi).
- 3- Zona C del Parco corrisponde in parte con la zona CI, in parte con CIP e in parte con RUA. La zona C del Parco ricade in parte E2 e in parte E3 del PUC. Sono escluse dal Parco le zone E4 del PUC che comprendono le zone RUA e CIP del PTP, non ricadenti in zona C.
- 4- Gli oliveti e i vigneti del Comune di Cautano sono tutelati. Anche in ottemperanza all'articolo 14 punto 3 (CIP) e 18 punto 3 (RUA) del PTP i terreni con impianti a oliveti e vigneti assumono nel PUC destinazione E3. Ai fini della perimetrazione della zona E3, nella carta dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali firmata dall'agronomo, tali destinazioni colturali sono individuate secondo il carattere prevalente della coltura.
In tali aree è vietato l'espianto. In caso di possibilità di edificazione nei lotti delle zone del PUC, B, C, E3 dove insistono esemplari adulti di olivi e/o viti, è ammesso l'espianto dei predetti esemplari a condizione che vengano reimpiantati in altra area ma sullo stesso lotto.

In sintesi si ha:

E1 contiene zona A del parco e parte dell'area CI del PTP.

E2 contiene zone B e C del Parco, e parte dell'area CI e CIP del PTP

E4 contiene RUA, CIP del PTP, non comprese nelle aree Parco

✓ di 1° grado (E1).

- 5- Boschi, ecc. SIC
- 6- Aree a forte rischio idraulico A3 (aree non urbanizzate), A4 (aree non urbanizzate), R3, R4, ecc. del Piano stralcio PSAI autorità di Bacino
- 7- Fasce di rispetto torrenti e corsi d'acqua, articolo 9 comma 2 norme PTP e LR 14/1982
- 8- Aree ricadenti zone Conservazione integrale (CI) del PTP
- 9- Aree ricadenti zona A, del Parco
- 10- Sorgenti e pozzi con le disposizioni restrittive del PTP, fascia di tutela assoluta risorse idriche fascia m.10 e fascia di rispetto risorse idriche: fascia di profondità m. 200 (anche se non cartografate).
- 11- Aree percorse dal fuoco
- 12- Aree di conoide PGRA-DAM

✓ di 2° grado (E2).

- 13- Immobili e aree di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo 42 del 2004
- 14- Aree a medio rischio, R2, A2 del Piano stralcio PSAI autorità di Bacino
- 15- Aree a vincolo idrogeologico;
- 16- Aree ricadenti zone di conservazione integrale (CI) e integrale protetta (CIP) del PTP
- 17- Aree (in parte) zona B del piano Parco

18- Aree (in parte) zona C del piano Parco

- ✓ di 3° grado (**E3**). Aree particolarmente produttive, oliveti e vigneti, ecc. con le prescrizioni del comma 4 del presente articolo 11.
- ✓ di 4° grado (**E4**). Aree agricole ordinarie della carta dell'uso agricolo ricadenti in: zone CIP o RUA del PTP (escluse aree del Parco).
- ✓ di 5° grado (**E5**). Aree a verde privato di rispetto.

ARTICOLO 12 Torrenti e corsi d'acqua classificati

Fasce di torrenti, corsi d'acqua e canali, così come riportati al punto 2 articolo 9 PTP, sottoposti a salvaguardia E1 (inedificabile) e E2 (edificabile con limitazioni). I torrenti e i corsi d'acqua sono individuati con la fascia di 150 metri dalla sponda:

- Per i torrenti, corsi d'acqua e canali la fascia del tipo E1 è di 80 m., mentre la fascia E2 è rispettivamente di m. 70 m. 50.

ARTICOLO 13 Indirizzi per la valorizzazione

La valorizzazione delle aree del tipo E1, E2, è ottenuta attraverso il rafforzamento della naturalità. Sono consentiti i seguenti interventi oltre quelli della componente programmatica:

- opere di difesa idrogeologica ed idraulica, interventi di forestazione sostenibile, strade poderali e interpoderali, piste, piste frangi fuoco e di servizio forestale.
- attività colturali.
- attività escursionistiche e del tempo libero.

Gli esemplari arborei non potranno essere danneggiati e/o abbattuti. Gli interventi di potatura o abbattimento sono sottoposti ad autorizzazione del Comune.

13.1. Progetti a carattere ambientale

Il Comune s'impegna per le aree della tutela con priorità per le aree E1, E2 a predisporre progetti di valorizzazione a carattere ambientale (in conformità alle raccomandazioni dell'Autorità di Bacino) secondo le seguenti direttive:

- *Interventi di protezione e valorizzazione, recupero ambientale delle sorgenti;*
- *Rinaturalizzazione, riqualificazione vegetazione ripariale;*
- *Controllo degli scarichi civili e industriali, adeguamento degli impianti di depurazione;*
- *Interventi per i siti particolarmente critici e/o degradati;*
- *Gestione delle acque articolo 20*
- *Gestione forestale sostenibile articolo 20.*

13.2. Prescrizioni zone B, C, F:

Per le aree ricadenti nelle zone elementari C i soggetti attuatori devono impegnarsi alla realizzazione dei seguenti interventi:

- *Area alberata nei lotti pari a 10% della superficie scoperta del lotto (articolo 20 norme PUC).*

13.3. Aree percorse da incendi

Per tali aree il Comune è tenuto ad aggiornare annualmente l'elenco delle aree percorse dai fuochi. Per queste aree si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 comma 1 L. 353/2000.

13.4. Tutela delle zone boschive

Le aree boschive sono identificate nel PUC con la zona E1. Si fa riferimento al punto 1 articolo 9 delle norme del PTP.

13.5. Oliveti e Vigneti

L'obiettivo strategico è la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio. Sono identificate con l'area E3 della parte programmatica. Alle aree si applicano le disposizioni dei progetti di valorizzazione.

13.6. Aree di crinale

L'obiettivo strategico è la mitigazione dell'impatto. In queste aree secondo il PTCP i manufatti edilizi:

- non possono avere altezza superiore a m. 7,5 ed è vietata la tipologia edilizia a schiera.
- devono rispettare i caratteri della tradizione locale.
- non devono alterare la percezione visiva attraverso sbancamenti del terreno.

13.7. Aree a vincolo idrogeologico

Gli interventi sono sottoposti a parere della Comunità del Taburno. Si applicano le disposizioni delle aree E2.

ARTICOLO 14 Aree RUA e CIP del PTP e zone E4 (esterne al Piano Parco)

Le zone agricole caratterizzate da produzione tradizionale sotto l'aspetto del pregio agricolo ricadenti nella zona RUA e/o CIP del PTP sono individuate come ambito di tutela E4.

ARTICOLO 15 REL

Il nuovo approccio alla tutela si basa sulla priorità di conservazione della biodiversità, attraverso il rafforzamento di processi che garantiscano la sopravvivenza degli ecosistemi. L'obiettivo delle politiche ambientali si sposta dalla tutela delle specie a quella degli habitat, dalla tutela dei singoli siti alla tutela degli ecosistemi. Il concetto di rete ecologica indica la strategia basata sul collegamento di aree con rilevante interesse ambientale paesistico in una rete continua. Essa dovrà connettere le aree di pregio con le direttrici lineari paesistiche, con funzioni di collegamento del corridoio ecologico.

ARTICOLO 16 Rete della mobilità dolce e lenta.

La realizzazione della mobilità dolce e lenta è partecipe della rete ecologica anche in attuazione della legge regionale (valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore). Si esprime attenzione alla viabilità minore e alla sentieristica attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, il recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi valorizzando le infrastrutture collegate. Il PUC ha tra i suoi obiettivi la salvaguardia e la tutela dei tratturi con riferimento agli articoli 11 del PTP. In tal senso promuove la sentieristica e la viabilità minore di interesse ambientale e storico.

ARTICOLO 17 Green Way

La sistemazione dei green way deve garantire la sicurezza, l'accessibilità, la circolazione dolce, la multiutenza (pedoni, ciclisti, escursionisti a cavallo ecc.) e l'integrazione con la natura.

Capo 5 Il Beni architettonici storico - archeologici

ARTICOLO 18 Beni archeologici

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 delle norme del PTP è allegato al PUC la relazione archeologica da cui si evince che nel territorio comunale non vi sono aree archeologiche. A seguito della relazione archeologica e dell'assenza di aree di

attenzione archeologiche e aree vincolate sui progetti non è richiesto il parere della competente Soprintendenza in materia archeologica.

ARTICOLO 19 Beni storici architettonici

Il PUC riconosce a tali beni il ruolo di caratterizzazione territoriale dell'identità collettiva. Il Comune s'impegna a garantirne l'integrità nello stato e nel luogo in cui si trovano, a tutelare e valorizzare i beni d'interesse storico-archeologico, delle presenze archeologiche accertate e vincolate, le preesistenze non ancora assoggettate a provvedimenti di tutela. Nell'ambito dei progetti di valorizzazione dei beni ricadenti nei tessuti urbani ed extraurbani va incentivato il recupero, il loro riuso e il rafforzamento dell'efficienza.

In materia di efficienza energetica è ammessa per gli immobili vincolati ricadenti nelle zone A, B, C la realizzazione di quanto previsto al punto B8 del DPR 31 del 2017 (installazione di pannelli solari, termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

Nell'ambito della tutela va rappresentata la parte della fascia di rispetto di 300 metri (articolo 21 delle norme del PTP) relativa alla Chiesa di Sant'Antonio ricadente nel comune di Vitulano. Tale fascia di rispetto è inedificabile.

Sito di antica formazione del Capoluogo e nucleo di Cacciano

La ZTO A, inclusa nel centro storico di cui all'articolo 5 del PTP è suddivisa in 3 zone elementari: A1, A2, A3 (articolo 28) di cui al DM 1444/68 e sono delimitati dal Comune in ottemperanza all'articolo 5 comma 2 delle norme del PTP.

Zona A1. Capoluogo d'interesse storico, architettonico e archeologico. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali e gli spazi liberi. L'impianto assume valore d'interesse intrinseco della testimonianza e della memoria. Per il carattere intrinseco ricade nella zona RUA del PTP.

Zona A. Fornillo della frazione di Cacciano. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici vincolati (Palazzo Carrelli Procaccini e la Chiesa di San Giovanni) e gli spazi liberi. Per il carattere intrinseco l'impianto ricade nella zona RUA del PTP.

Zona A3. Trescine, frazione di Cacciano. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali (casa Ricciarelli) e gli spazi liberi. Per il carattere intrinseco l'impianto ricade nella zona RUA del PTP.

Quello del capoluogo rappresenta il sito antico dell'agglomerato. Il nucleo di Cacciano è il nucleo rurale che si è maggiormente sviluppato in età recente, pur conservando l'antico impianto.

Costituiscono nel paesaggio luoghi di riferimento, testimonianza della cultura locale determinandone il valore e l'esclusività, cui dedicare attenzione per la valorizzazione. Comprendono un insieme caratterizzato dalla sequenza di edifici storici, recenti e relative pertinenze ed aree circostanti, spazi aperti e giardini che, per quanto modificati conservano parti significative dell'impianto di differenziato interesse.

Sono elementi di invarianza dei nuclei:

- *le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);*
- *le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dagli allineamenti planimetrici e opere di connessione.*

Capo 6° Contrasto al rischio - Parere 10003/2020 del 27-05-2020 Autorità di Bacino

ARTICOLO 20 Aree a rischio

Gli elaborati del PUC riportano i perimetri delle aree oggetto delle limitazioni del PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e PSGA-DAM dell'Autorità di Bacino. La caratterizzazione delle aree del PSAI è la base per le perimetrazioni zone E1, E2.

20.1. Zone E1, prescrizioni PSAI: R4 (Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato), Rpa (aree a rischio potenziale alto) e A4 (aree di alta attenzione). R3 (Aree a Rischio Idrogeologico Elevato), A3 (aree medio - alta attenzione).

Alle aree:

- 19- **R4** si applicano le disposizioni dell'articolo 3 PSAI.
- 20- **A4** si applicano le disposizioni dell'articolo 4 PSAI.
- 21- **Rpa** si applicano le disposizioni dell'articolo 5 PSAI.
- 22- **R3** si applicano le disposizioni dell'articolo 6 PSAI.
- 23- **A3** si applicano le disposizioni dell'articolo 7 PSAI.

Nelle zone E1 ricadenti in aree R4, R3, Rpa A3 A4 (aree non urbanizzate) è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:

- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di MO, MS, RC, RE, lettere a), b), c) e d) DPR 380/2001 (edifici pubblici e privati) purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
- interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d'uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa;
- interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;
- realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non de localizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
- interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
- opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
- taglio e/o eliminazione delle essenze arboree e arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.

Raffronto con Zonizzazione urbanistica del PUC

Il raffronto è rappresentato nelle due componenti. In quella strutturale attraverso il quadro conoscitivo con le zone del PRG. Gli elaborati di riferimento sono:

TAV 4.8 Le aree del sistema antropico: scala 1:5.000
Il sistema insediativo esistente aree consolidate (A, B, C, D del PRG)

TAV 4.9 Le aree del sistema antropico: La fascia periurbana scala 1:5.000

Il raffronto evidenzia come alcune aree del Capoluogo e di Cacciano, relative alle zone urbanizzate del PRG, si sovrappongono a zone del tipo R3, R4 del PSAI. Nel PUC il raffronto riguarda le ZTO. Gli elaborati sono:

TAV 6.1 Zonizzazione Capoluogo e Cacciano scala 1:2.000
Sovrapposizione con aree pericolosità e/o rischio frane del PSAI.

TAV 6.2 Zonizzazione territorio comunale: scala 1:5.000
Sovrapposizione con aree pericolosità e/o rischio frane del PSAI.

Le disposizioni del PUC sono:

1- Zona B di ristrutturazione del tipo B con sovrapposizione aree R3, A3, R4, A4, Rpa del PSAI con le seguenti prescrizioni:

- Rispetto disposizioni Piano di emergenza e Piano della Protezione Civile.
- Rispetto disposizioni del PSAI;
- Inedificabilità per nuovi manufatti edilizi;
- Ampliamenti, adeguamenti e sopraelevazioni edifici esistenti 20% della SUL esistente.

2- Zona E1 inedificabile del tipo E con sovrapposizione aree R3, A3, R4, A4, Rpa del PSAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico – Rischio frana).

20.2 Studio di Compatibilità Idrogeologica.

È ammessa la possibilità da parte dei privati di beni ricadenti nelle predette aree (A4, R4, A3, R3, Rpa) proporre al Comune interventi oltre quelli ammessi. Alla proposta va allegato studio di compatibilità idrogeologica (SCI) di cui all'articolo 17 delle norme del PSAI. L'intervento può essere assentito dopo il parere positivo dell'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

20.3. Zone E2, prescrizioni PSAI: R2 (Aree a Rischio Idrogeologico medio) A2 (Aree a Rischio Idrogeologico moderato). Alle aree:

24- **R2** si applicano le disposizioni dell'articolo 8 PSAI.

25- **A2** si applicano le disposizioni dell'articolo 9 PSAI.

Gli interventi sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità.

20.4 PGRA-DAM (Piano Gestione rischio alluvione – Distretto appennino meridionale)

Come riportato nel parere 10003/2020 27-05-2020 dell'Autorità Di Bacino non ricadono aree a rischio di alluvione mentre nel Piano **PGRA-DAM** dell'a stessa Autorità Distrettuale ricadono piccole aree di conoide. Le aree sono cartografate e ricadono nelle aree **inedificabili** del PUC.

Raffronto con Zonizzazione urbanistica

È effettuato il raffronto con le zone elementari del tipo ZTO A, B, C, D, F, E con le aree conoide del PGRA-DAM attraverso gli elaborati dello studio geologico. Gli elaborati sono: G.1 e G.1°.

Le aree di conoide sono incluse gli elaborati G.1 e G.1a dello studio geologico (allegato al PUC) e sono inedificabili. Ciò nel rispetto delle disposizioni del PGRA – DAM, di cui ai punti 2.5 e 2.6 principio del contrasto al consumo dei suoli e fenomeni erosivi di frana e salvaguardia fenomeni allargamento aree di rischio alluvione.

Nel predetto studio geologico e precisamente nella tavola della stabilità sono state perimetrate aree a rischio alluvionale interessate da opere di risanamento. Al completamento di tali opere, previa autorizzazione dell'Autorità di Bacino, le aree assumeranno la destinazione di zona agricola ordinaria E4.

Il raffronto tra zonizzazione urbanistica del PUC ed aree di pericolosità si completa con le aree del Piano di emergenza, Piani di gestione e protezione civile dove sono incluse le aree soggette ad allargamento della viabilità comunale.

20.5. Difesa delle falde acquifere Decreto Legislativo 152/06

Le aree di protezione idrologica sorgenti e pozzi (tutela assoluta E1 e E2 area di rispetto m. 200) è vietato:

- *lo scarico libero sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi genere e provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame, dei liquami zootecnici e delle sostanze ad uso agrario nei limiti delle disposizioni statali e regionali;*
- *la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi non autorizzati;*
- *la realizzazione e l'esercizio di discariche per lo smaltimento di rifiuti, con l'esclusione di quelle controllate per lo smaltimento degli inerti e dei rifiuti solidi urbani purché impermeabilizzate con materiali artificiali;*
- *l'interramento o deviazione delle vene di afflusso e la modifica della vegetazione. Tutela di pozzi, sorgenti e impianti di presa d'acqua a uso potabile. La tutela è assicurata con due zone:*
- *la zona di tutela assoluta, fascia m. 10, deve essere recintata con canalizzazioni per le acque meteoriche (aree classificate E1);*
- *la zona di rispetto, fascia di profondità m. 200 (aree classificate E2).*

Sono consentiti gli interventi per la difesa del suolo, la manutenzione e il potenziamento del manto forestale e la sistemazione idrogeologica. È vietato l'apertura di strade, scavi, estrazione di materiali. Per le costruzioni esistenti, è consentita la manutenzione ordinaria o straordinaria. L'eventuale adeguamento dimensionale a scopo igienico sanitario non deve comportare nuova superficie coperta.

20.6 Piano di Gestione delle acque

In relazione alla dotazione strutturale il raffronto si completa con la rappresentazione della dotazione infrastrutturale: Reti idriche, Punti di approvvigionamento, Rete Fognaria, Recapiti finali, impianti di depurazione.

TAV 6.3 Dotazione Infrastrutturale:

scala 1:5.000

Rete idrica, Rete fognaria, impianti di depurazione

1- Negli insediamenti a carattere residenziale o produttivo del PUC sottoposte a PUA è prescritto il rispetto delle seguenti disposizioni:

- Inclusioni di sistemi di risparmio della risorsa idrica.
- Realizzazione di reti fognarie separate.
- Realizzazione di sistema di trattamento delle acque di prima pioggia nella piattaforma stradale e nelle aree pavimentate, destinate al transito e/o alla sosta di automezzi.

- Realizzazione nelle aree residenziali e commerciali di rilevanti dimensioni di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate.

2- Ogni 24 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del PUC, il Comune o il gestore è obbligato al monitoraggio dell'efficienza e funzionalità dei sistemi di approvvigionamento idrico e collettamento delle acque reflue.

20.7 Documento d'indirizzi e orientamento pianificazione e programmazione della tutela ambientale.

Nelle zone elementari E (E1, E2, E3, E4) è promossa la redazione d'iniziativa pubblica di progetti di valorizzazione delle risorse naturali secondo i punti seguenti e quelli del precedente articolo 14.1:

- Salvaguardia dei valori naturalistici del territorio e dei suoli di elevata capacità d'uso agro-silvo-pastorale;*
- Gestione forestale sostenibile, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurare la multifunzionalità dei boschi, conservazione e manutenzione dei boschi esistenti, rimboschimento con vegetazione autoctona, rafforzamento delle funzioni di equilibrio dei processi idrogeologici e di difesa del suolo;*
- Pratiche agricole compatibili con il rischio idrogeologico e la selvicoltura naturalistica;*
- Sistemazioni agrarie improntate alla conservazione del paesaggio e tutela idrogeologica;*
- Conservazione dei beni ambientali e il mantenimento degli habitat fluviali;*
- Divieto eradicazione della vegetazione ripariale autoctona esistente;*
- Valorizzazione fascia ripariale dei corsi d'acqua per una larghezza di 10 m;*
- Garantire la permeabilità delle aree pavimentate pedonali, delle aree a traffico veicolare e delle aree pertinenziali con pavimentazioni drenanti.*

Per tutti gli interventi edilizi nelle zone del tipo ZTO B, C, D, F di cui al DM 1444/68 è prescritto:

- Sistemazioni esterne pavimentate non maggiori del 30% delle superfici scoperte del lotto;*
- Rafforzamento permeabilità dei suoli e capacità di drenaggio pari al 30% superfici scoperte del lotto;*
- Utilizzo per le aree a traffico veicolare di pavimentazioni permeabili con relativo drenaggio delle acque;*
- Copertura vegetazionale del 10% delle aree scoperte residenziali, produttive e commerciali;*

Capo 7 Strade

ARTICOLO 21 Fasce di rispetto dalle strade

21.1. Distanze

Per le distanze dalla strada (fascia di rispetto stradale), si fa riferimento alla definizione di centro abitato di cui al Testo Unico del Codice della strada (D.lgs. 285/92). La delimitazione è stata approvata con Delibera G.C. n. 609 del 29-12-94.

Fuori dal centro abitato non interessate da destinazioni urbanistiche del PUC si applicano le norme Testo Unico del Codice della Strada. All'interno del centro abitato e/o comunque interessate da destinazioni urbanistiche valgono le norme del PUC. Sono sottoposte alle norme del TU le recinzioni e le siepi lungo le strade.

Confine stradale e Classificazione delle strade

Il confine stradale è definito come limite alla proprietà stradale, ovvero, dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Il confine stradale è il punto di riferimento per la misurazione della distanza.

Per la classificazione e declassificazione delle strade di cui all'articolo 2 del TU e Regolamento (DPR 495/92) si fa riferimento a quella approvata dal Comune di Cautano con Delibera della GC n. 409 del 21/09/96.

21.1. Edificazione fuori dai centri abitati

Le distanze da rispettare nelle ricostruzioni fronteggianti le strade, ampliamenti non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per strade di tipo A (attualmente non presenti);
- b) 40 m per strade di tipo B (attualmente non presenti);
- c) **30 m per strade di tipo C;**
- d) **20 m per strade di tipo F (ad eccezione strade vicinali definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52, del Codice);**
- e) **10 m per le "strade vicinali" di tipo F.**

21.2 Edificazione fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PUC: edifici, muri, recinzioni, ecc.

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PUC, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- c) 10 m per le strade di tipo C e strade tipo F.

21.3 Interventi ammessi nelle fasce per i casi 21.1 e 21.2:

- Interventi edilizi di MO, MS, RC;
- Ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali del tipo RE leggera, a condizione che la ricostruzione avvenga in sito (per le strade tipo C, previo parere favorevole dell'Ente che ha competenze sulla strada);
- Cambi di destinazioni compatibili con la zona elementare del PUC contigua.
- Gli ampliamenti (20% della SUL esistente) e/o sopraelevazioni e i cambi di destinazione d'uso per le seguenti funzioni A, B10, C3, D1.1, D2.2, D2.5, D2.7, D2.8, D2.10 di cui al precedente articolo 7, a condizione che l'ampliamento sia realizzato nella parte posteriore dell'arteria da salvaguardare, che l'altezza dell'ampliamento non sia maggiore di quella dell'edificio principale e fermo restando il rispetto delle distanze dal confine dei lotti contigui non inferiore a m.5.
- Canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali o fossi e in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
- Costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, messa a dimora di alberi, (non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e in ogni caso non inferiore a m.3) lateralmente alle strade:
 - a) 5 m per le strade di tipo A, B;
 - b) 3 m per le strade di tipo C, F.
- Impiantare lateralmente alle strade siepi vive a distanza non inferiore a m.1, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m. sul terreno. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 m. costituite da siepi ecc.

- Impiantare siepi vive o piantagioni, recinzioni di altezza superiore a 1 m sul terreno, la distanza, non può essere inferiore a 3 m.

Le prescrizioni non si applicano alle opere e colture preesistenti.

21.4. Edificazione nei centri abitati: edifici, muri, recinzioni, ecc.

Nel centro abitato le distanze dal confine stradale da rispettare negli interventi di RE pesante e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono quelle del PUC per le differenti zone elementari e in ogni caso non inferiore 5 metri dal confine stradale o in allineamento (come disciplinato dal precedente articolo 6) con gli edifici laterali.

È ammessa la costruzione o ricostruzione di muri di cinta a confine stradale.

21.5. Precisazioni per le fasce (fuori il centro abitato)

La fascia di rispetto è definita come striscia di terreno, esterna al confine stradale (o infrastruttura, o impianto), sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. Le aree della fascia di rispetto sono idonee per concorrere alla realizzazione e/o alla sistemazione di strade del tipo boulevard con green way e piste ciclopedonali.

Le fasce di rispetto sono così elencate:

- 1- Fascia di rispetto stradale.
- 2- Fascia di rispetto cimiteriale, elettrodotti, metanodotti, depuratori.
- 3- Fascia di rispetto per protezione di edifici a destinazione diversa.

Le fasce di rispetto sono così disciplinate:

- Per le fasce di rispetto stradale e infrastrutturali, cartografate e non cartografate, valgono le disposizioni del presente articolo 21 (strade dentro e fuori centro abitato) e quelle relative al successivo articolo 22 (cimitero, elettrodotti, metanodotti, depuratori, siti inquinanti, protezione di edifici diversa).
- Le aree delle fasce a protezione delle strade e infrastrutture, possono essere destinate all'invaso stradale, a percorsi ciclabili, a spazi organizzati per il parcheggio, marciapiedi, a piantumazione, a sistemazione a verde, a spazi per attività collettive prive di volumetrie, parcheggi, conservazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole.
- Sono ammessi gli interventi di cui al precedente comma 21.3.
- È consentito (al di fuori del centro abitato) l'uso agricolo, la localizzazione d'impianti di distribuzione carburante, con distanza fra di loro non inferiore a Km. 2.00 (distanza misurata in linea d'aria). In caso di delocalizzazione delle predette stazioni, i manufatti esistenti a servizio (depositi, punti di ristoro, vendita, lavaggio, ecc.) degli impianti devono essere demoliti. Le fasce di rispetto soggette a limitazioni non costituiscono zona elementare. Le fasce di rispetto ad infrastrutture stradali vanno dedotte dalla classificazione delle tratte.

Capo 8 Tutela delle infrastrutture

ARTICOLO 22

22.1. Cimitero

Le aree ricadenti nella fascia di rispetto sono inedificabili. L'eventuale ampliamento dell'attrezzatura cimiteriale su aree adiacenti, sempre possibile, comporta traslazione della fascia di rispetto garantendo il limite minimo di 100 m.

Le aree libere possono essere destinate a coltivazioni agricole, al verde privato volto a conformare superfici permeabili, alla configurazione di percorsi pedonali o ciclabili, a spazi per attività collettive senza edificazione, parcheggi privati o pubblici, impianti di distribuzione di carburante.

Per gli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 338 del TU RD 27/7/1934, n. 1265 sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli di MO, MS, RC, RE (leggera) fermo restando il rispetto delle distanze dal confine dei lotti contigui non inferiore a m.5.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. È ammessa la riduzione della fascia di rispetto secondo l'articolo 338 del TU RD 27/7/1934, n. 1265.

22.2. Elettrodotti

Le aree ricadenti nella fascia di rispetto, elettrodotti, cabine e sottostazioni sono inedificabili. Valgono le seguenti prescrizioni:

- linee elettriche a 132 KV: 10 metri
- linee elettriche a 220 KV: 18 metri
- linee elettriche a 380 KV: 28 metri

Per le linee elettriche aeree a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV ed inferiore a 380 KV, le distanze comportanti il divieto vengono calcolate mediante proporzione diretta. La fascia di rispetto, nel caso si sovrappone alla zonizzazione urbanistica fa perdere efficacia alle zone elementari del Decreto in essa ricadenti. La fascia di rispetto relativa agli elettrodotti di progetto, ha efficacia temporale per 5 anni se l'impianto non viene realizzato. Con lo spirare del termine le aree ricadenti nella predetta fascia assumeranno la destinazione della zona elementare originaria. La fascia di rispetto relativa agli elettrodotti esistenti, ha efficacia temporale fino alla dismissione dell'impianto. Con la dismissione dell'impianto, le aree ricadenti nella predetta fascia assumono la destinazione della zona elementare originaria.

La fascia di rispetto s'intende automaticamente adeguata rispetto alle norme vigenti e alle eventuali modifiche alle predette norme vigenti. Nel caso di adeguamento alle norme vigenti o alle eventuali modifiche alle predette norme la modifica non costituisce variante.

22.3. Metanodotti e gasdotti.

Nelle fasce di rispetto da metanodotti e gasdotti (Decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984) i fabbricati devono essere edificati a distanze dai metanodotti/gasdotti pari o superiori a quelle indicate dalla legge in relazione alle pressioni massime di esercizio, alle categorie di posa delle tubazioni relazionate alla natura dei terreni e ai tipi di manufatti di protezione delle tubazioni, ai diametri delle tubazioni.

22.5. Depuratori.

Il Comune, è dotato di due depuratori di cui il principale in località Mulino dell'Esche e il secondo di modeste dimensioni di tipo modulare è stato realizzato alla contrada Sala.

L'ubicazione dei nuovi impianti deve rispondere ai seguenti requisiti: a) necessità d'isolamento dell'impianto o di una fascia di rispetto o di protezione. b) evitare inconvenienti di tipo ecologico, urbanistico o igienico-sanitario. c) compatibilità con i venti dominanti.

Per entrambi gli impianti esistenti e per i nuovi sono previste fasce di rispetto definiti in base alla Delibera del Comitato dei Ministri per l'inquinamento del 4.02.1977. All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni. La fascia di rispetto è stabilita in 100 m. dal centro dell'impianto. Invece, la fascia di rispetto per i nuovi depuratori localizzati in siti urbani è stabilita in 20 m. dal centro dell'impianto, accompagnati da interventi: barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

La fascia di rispetto degli impianti di depurazione esistenti, ha efficacia temporale fino alla dismissione dell'impianto. Con la dismissione dell'impianto, le aree ricadenti nella predetta perimetrazione assumono le destinazioni delle zone elementari originarie.

22.6. Protezione tra edifici a destinazione diversa

I manufatti edilizi residenziali o produttivi di progetto delle aree di trasformazione e/o modificazione delle zone D, esistenti o di progetto o zone speciali, dove non vi è interposizione di strade pubbliche (con esclusione della viabilità a servizio di singoli edifici o insediamenti), dovranno essere realizzati a una distanza minima tra loro di m.20. I manufatti edilizi residenziali di progetto ricadenti nelle aree di trasformazione e/o modificazione urbanistica delle zone D, esistenti o di progetto, dove vi è interposizione di strade pubbliche, dovranno essere realizzati a una distanza minima di m.10, misurata dalla strada. La distanza non è disegnata come fascia nelle tavole della zonizzazione urbanistica in quanto rappresenta una disposizione normativa. Alla distanza fissata è ammessa deroga attraverso gli API.

Capo 9 Qualità delle urbanizzazioni

ARTICOLO 23 Infrastrutture diffuse e viabilità

Sono ammessi gli interventi di adduzione o distribuzione di acqua, convogliamento fognario, distribuzione energetica e telefonica, protezione idrogeologica. Le caratteristiche tecniche dei nuovi interventi stradali fuori dal centro abitato devono rispettare le seguenti prescrizioni: sezione, costituita da due corsie da 2,75 m. ciascuna, con banchine laterali da 1,25 m. e cunette, per un ingombro totale di 10 m. circa, con piazzole di sosta almeno ogni 400 m.

Le opere infrastrutturali per la viabilità di interesse locale si articolano in interventi confermativi della viabilità esistente, volti al suo mantenimento e potenziamento e nuovi interventi.

La disciplina del PUC per le infrastrutture esistenti ha carattere confermativo. Sono attuabili su dette infrastrutture, gli interventi di ampliamento, manutenzione, consolidamento con integrazione con parcheggio pubblico, o verde pubblico.

La rete della viabilità centro abitato è allestita attraverso marciapiedi, quinte arboree, compatibilmente alle condizioni delle aree attraversate. La eventuale fascia di rispetto TU della Strada è riferimento per l'allestimento.

Nei nuovi interventi, la disciplina delle aree per la viabilità fa riferimento alla fascia. I limiti delle fasce, se non riportati in cartografia, vanno dedotti dalla classificazione così come definita con Delibera GC 409 del 21/09/96. Il tracciato rappresentato in cartografia di Piano assume ruolo indicativo. I tracciati possono essere modificati attraverso progetti pubblici.

Capo 10° Le aree della trasformazione e gli spazi pubblici

ARTICOLO 24 Aree per spazi pubblici e aree della trasformazione

24.1. Gli spazi pubblici esistenti e di progetto (Decreto 1444/68) sono volti al miglioramento della qualità del territorio. Sono articolate in: aree confermativi di spazi pubblici esistenti, aree di progetto da acquisire attraverso l'esproprio o eventuali modalità compensative, spazi pubblici eventualmente dedotti dai comparti edificatori e/o da interventi indiretti.

Le aree della fascia di rispetto delle strade sono idonee per la sistemazione di green way e piste ciclopedonali in modo da valorizzare il territorio sotto il profilo della sostenibilità e della mobilità dolce e lenta. Le aree sono del tipo FZ e acquisite secondo le disposizioni vigenti o compensazione. Per le aree si applicano le disposizioni degli articoli 20.6 e 20.7

Convenzione

La convenzione disciplina i rapporti tra i proprietari degli immobili inclusi e il Comune. Essa deve prevedere:

- a) l'individuazione e la cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione primaria;
- b) l'individuazione e cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria;
- c) l'assunzione degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- d) l'obbligo a eseguire le opere previste nell'arco temporale concordato;
- e) la cessione gratuita delle eventuali superfici compensative;
- f) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli oneri derivanti dalla convenzione;

ARTICOLO 25 Adeguamento PUC al Piano Regionale Radon (LR 13 del 2019, contrasto al Radon)

Il PUC, a seguito dell'approvazione del Piano Regionale Radon della LR 13 del 2019, (contrasto al Radon), deve essere adeguato. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della predetta legge, nelle more dell'adeguamento del PUC, le prescrizioni del Piano Regionale, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi e integrano le relative norme tecniche.

Fino all'approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali degli immobili ricadenti nel territorio comunale, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m³), misurato con strumentazione passiva e attiva salvo diverse disposizioni.

PARTE TERZA Quadro delle regole: Disposizioni Componente Programmatica/operativa

Capo 11° Il Sistema insediativo

ARTICOLO 26

26.1 Dimensionamento del PUC

*In conformità al PTCP, il PUC definisce previsioni di tipo residenziale per una programmazione dell'offerta abitativa aggiuntiva pari a **81** nuovi alloggi, in un orizzonte temporale di 10 anni. Il dimensionamento coincide con la capacità insediativa delle zone B, C. Attraverso i successivi API e in presenza di comprovate esigenze o disposizioni che modifichino i criteri di calcolo si può incrementare il fabbisogno.*

La parte programmatica è estesa a tutto il territorio comunale.

Capo 11° Componente insediativa

ARTICOLO 27 Componente insediativa residenziale

Zone elementari delle ZTO

La ZTO A, inclusa nel centro storico di cui all'articolo 5 del PTP è suddivisa in 3 zone elementari: A1, A2, A3 (articolo 28).

27-1 Le zone elementari A1, A2, A3 del tipo ZTO A di cui al DM 1444/68, relative al patrimonio edilizio esistente, sono articolate nell'ambito della perimetrazione del centro abitato. In conseguenza della localizzazione è prescritto il rispetto delle disposizioni del PTP in materia di rispetto della fascia di rispetto relativa alla distanza dai torrenti classificati, anche se la predetta fascia non è cartografata.

Zona A1, Sito di antica formazione dell'impianto urbanistico del Capoluogo d'interesse storico, architettonico e archeologico. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali e gli spazi liberi. L'impianto assume valore d'interesse intrinseco della testimonianza e della memoria. Per il carattere intrinseco ricade nella zona RUA del PTP.

Zona A2, Sito di antica formazione dell'impianto urbanistico d'interesse storico e architettonico del nucleo di Fornillo della frazione di Cacciano. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici vincolati (Palazzo Carrelli Procaccini e la Chiesa di San Giovanni) e gli spazi liberi. Per il carattere intrinseco l'impianto ricade nella zona RUA del PTP. La zona A2 in parte ricade in parte nella perimetrazione di R4 del PSAI.

Zona A3, Sito di antica formazione del nucleo di Trescine della frazione di Cacciano. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali (casa Ricciardelli, non ricadente in A4-R4) e gli spazi liberi. Per il carattere intrinseco l'impianto ricade nella zona RUA del PTP. La zona A3 ricade nella perimetrazione di R4 del PSAI.

La ZTO B suddivisa in 3 zone elementari (articolo 29):

B1 - Tessuto edilizio di completamento (ex zone B e C del PRG), interne alla zona del RUA del PTP interne, esterne alle aree A3, A4, R3, R4 del PSAI.

B2 - Tessuto edilizio saturo, interne alla zona del RUA del PTP, esterne alle aree A3, A4, R3, R4 del PSAI.

B3 - Tessuto edilizio saturo ricadente in aree A3, A4, R3, R4 del PSAI interne alla zona del RUA del PTP.

La ZTO C (articoli 30 e 31)

C1-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale ad attuazione diretta; C2-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale ad attuazione indiretta attraverso PUA; CP-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale sociale.

La ZTO D (articoli 32 e 33, 34, 35)

D1-zone destinate ad attività produttive (industriali, artigianali, ecc.) esistenti (PIP); **D2**-zone destinate ad attività estrattive;

La ZTO F (articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43).

Il sistema dei servizi è suddiviso in aree per spazi pubblici di ruolo locale FZ e di ruolo generale e territoriale FT, oltre alla zona F5 per impianti relativi a servizi speciali: depuratori, isole ecologiche serbatoi idrici, ecc.

La ZTO E (ambito extraurbano, articolo 44). La zona E è suddivisa in aree E1, E2, E3, E4, E5 secondo il precedente articolo 11.

ARTICOLO 28 ZTO A

Le zone A (A1, A2, A3) dovranno essere disciplinate dal Piano di Recupero (PdR) di cui alla L.457/78 che include anche le aree degradate. Il PdR include il Piano della Rigenerazione urbana.

In assenza del Piano di Recupero sono ammessi i seguenti interventi con il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del PTP. Alla Zona è contigua la zona E5 di tutela e salvaguardia.

28-1- Zona A1. Le aree sono inedificabili. (rispetto disposizione del precedente articolo 27.1)

Sono ammessi:

- 1- Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati con interventi del tipo MO, MS, RC e RE (leggera senza demolizione), con incremento SUL esistente del 20% da concedere una sola volta.
- 2- Interventi di RE leggera (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) senza aumento della SUL.
- 3- Per gli interventi 1 e 2:
HE = altezza massima esistente.
DE = per RE leggera DE pari a quella esistente
DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)
DS = Disposizioni dell'articolo 21.4.
Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

28-2- Zona A2: Nucleo di Fornillo, frazione di Cacciano. Le aree sono inedificabili. (rispetto disposizione del precedente articolo 27.1)

Aree e immobili ricadenti in R4-R3

- 1- In tali aree è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale, ed edilizio tranne gli interventi che seguono al comma 2.
Inoltre, gli interventi ammissibili devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico insediativo.
È prioritario realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza.
- 2- Sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - interventi di MO e MS, RC;
 - interventi di RE (leggera senza demolizione) di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, installazione di impianti tecnologici e senza aumento della SUL;
 - interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportino aumento del deflusso superficiale;
 - adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - utilizzo ed il recupero dei sottotetti senza aumento del carico urbanistico.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

Aree e immobili non ricadenti in R4

Sono ammessi:

- 4- Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati del tipo MO, MS, RC, RE (leggera senza demolizione) con incremento SUL esistente del 20% da concedere una sola volta. Per gli immobili vincolati solo MO, MS e RC.
Interventi di RE leggera (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) senza aumento della SUL.
- 5- Sui lotti liberi, interventi per la realizzazione di parcheggi privati, impianti sportivi o spazi a verde con i seguenti parametri:
IF = 0,10 mq/mq.
- 6- Per gli interventi 1 e 2:
HE = altezza esistente o pari a quella edifici contigui.
DE = per RE leggera DE pari a quella esistente
DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)
DS = Disposizioni dell'articolo 21.4.
Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

28-3- Zona A3: Nucleo di Trescine frazione di Cacciano. Le aree sono inedificabili. (rispetto disposizione del precedente articolo 27.1)

Aree e immobili ricadenti in R4

Valgono le disposizioni dei punti 1 e 2 articolo 28-2.

Aree e immobili non ricadenti in R4 (casa Ricciardelli)

Valgono le disposizioni dei punti 4 (disposizioni per immobili vincolati) articolo 28-2.

ARTICOLO 29 ZTO B

29-1- B

29-1.1-B Alle aree B3, a seguito della eventuale nuova classificazione in ragione dello svincolo dalle limitazioni specifiche di area inedificabile (per l'appartenenza alle classi di aree A3, R3, A4, R4 del PSAI) delle singole zone elementari da parte dell'Autorità di Bacino, si applicano le disposizioni della zona B1.

La nuova classificazione potrà intervenire per iniziativa dell'Autorità di Bacino a seguito della revisione del PSAI o per richiesta da parte dei privati o del comune a seguito di procedura prevista del PSAI. La nuova classificazione dovrà essere notificata al Comune. In conseguenza l'area assumerà valore di zona B1 senza necessità di variante al PUC.

29-1.2-B Alle zone B (B1, B2, B3) si applicano:

- Le prescrizioni del comma 4 del precedente articolo 11.
- Le disposizioni dell'articolo 20.7.
- Le aree libere della zona B, sistemate a orti, verde coltivato, giardini adiacenti a fabbricati, hanno valore di E5 (articolo 45).

29-1.3-B Le zone elementari B1, B2, B3 del tipo ZTO B di cui al DM 1444/68, relative al patrimonio edilizio esistente, sono localizzate soprattutto nell'ambito della perimetrazione del centro abitato. In conseguenza della localizzazione è prescritto il rispetto delle disposizioni del PTP in materia di rispetto della fascia di rispetto relativa alla distanza dai torrenti classificati, anche se la predetta fascia non è cartografata.

29.2- B1 (si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 29.1-B)

Sono ammessi:

Modalità d'intervento: intervento diretto. Lotto minimo mq. 400.

- 1- Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati del tipo MO, MS e RC, con incremento SUL esistente del 20% da concedere una sola volta. Per gli immobili vincolati solo MO, MS e RC senza incremento SUL.

Interventi di RE leggera e pesante (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) con incremento 20% SUL esistente.

Sui lotti liberi interventi di NE con IF = 0,50 mq/mq.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

HE = per gli interventi di RE altezza esistente o pari a quella edifici contigui.

HE = per NE = m. 10 alla gronda, fermo restando quanto riportato al punto 4 dell'articolo 18 delle norme del PTP.

DE = per RE leggera DE pari a quella esistente.

DE = per NE = m. 10

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

- 2- **Sui lotti liberi, realizzazione di parcheggi privati, impianti sportivi o spazi a verde:**

IF = 0,20 mq/mq

DE = 10 m.

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza con assenso dei proprietari)

29.3- B2 (si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 29.1-B)

Sono ammessi:

Modalità d'intervento: intervento diretto.

1- Immobili esistenti:

Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati del tipo MO, MS e RC, con incremento SUL 20% per immobili non vincolati da concedere una sola volta.

Interventi di RE leggera e pesante con incremento SUL esistente 20% per immobili non vincolati.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL per funzioni, commerciale, terziario e/o turistico.

HE = altezza esistente o pari a quella edifici contigui.

DE = pari a quella esistente

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

2- Sui lotti liberi, realizzazione di parcheggi privati impianti sportivi o spazi a verde (ad eccezione delle aree ad orti con valore di E5):

IF = 0,20 mq/mq

DE = 10 m.

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

29.4- B3 (si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 29.1-B)

Sono ammessi:

Modalità d'intervento: intervento diretto.

- 1- In tali aree è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale, ed edilizio tranne gli interventi che seguono al comma 2. Inoltre, gli interventi ammissibili devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico insediativo.

È prioritario realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza.

- 2- Sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
- interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - interventi di MO e MS, RC;
 - interventi di RE (leggera senza demolizione) di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, installazione di impianti tecnologici e senza aumento della SUL;
 - interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;

- interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportino aumento del deflusso superficiale;
- adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
- utilizzo ed il recupero dei sottotetti senza aumento del carico urbanistico.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

ARTICOLO 30 Disciplina di attuazione ZTO C

Le zone elementari C1, C2 del tipo ZTO C di cui al DM 1444/68, sono localizzate soprattutto nell'ambito della perimetrazione del centro abitato. In conseguenza della localizzazione è prescritto il rispetto delle disposizioni del PTP in materia di rispetto della fascia di rispetto relativa alla distanza dai torrenti classificati, anche se la predetta fascia non è cartografata.

30.1- C1.

Alle zone C1 si applicano le prescrizioni del comma 13.1 articolo 13, articolo 20.7 e articolo 30.

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Fanno parte delle aree C1 le aree urbanizzate.

Immobili esistenti

Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati del tipo MO, MS e RC, con incremento SUL esistente del 20% da concedere una sola volta. Per gli immobili vincolati solo MO, MS e RC.

Interventi di RE leggera e pesante (demolizione e ricostruzione per edifici di recente realizzazione) con incremento 20% SUL esistente.

Titoli edilizi assentiti

1- Nuovi edifici:

NE con IF = 0,4 mq/mq.

2- Per gli interventi 1 e 2:

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B8, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente o di progetto per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

HE = per gli interventi di RE altezza esistente o pari a quella edifici contigui.

HE = per NE = m. 10 alla gronda, fermo restando quanto riportato al punto 4 dell'articolo 18 delle norme del PTP.

DE = per NE = m. 10

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

30.2- C2

Alle zone C2 si applicano le prescrizioni del comma 13.1 articolo 13, articolo 20.7 e articolo 30.

Modalità d'intervento: Intervento indiretto (PLC), complessi insediativi residenziali privati.

Funzioni edifici esistenti e nuovi (art. 7): A, B1, B2, B4, B5, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C6, C7.

Categorie d'intervento edifici esistenti: MO, MS, RC, RE, RU.

Parametri NE:

IT= 0,4 mq/mq.

HE = per gli interventi di RE altezza esistente o pari a quella edifici contigui.

HE = per NE = m. 10 alla gronda, fermo restando quanto riportato al punto 4 dell'articolo 18 delle norme del PTP.

DE = per NE = m. 10

DC = 5 m. (è ammessa la costruzione in confine o in aderenza previo assenso dei proprietari e pareti non finestrate)

DS = Dentro centro abitato disposizioni dell'articolo 21.4.

DS = Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2.

AP= 10 mq/ab;

IC = 110 mc/vano

Per gli edifici esistenti è sempre ammesso anche in assenza di PUA l'intervento di MO, MS, RC, RE, RU, con aumento SUL esistente del 20%, e la modifica delle destinazioni d'uso secondo quelle previste.

ARTICOLO 31 Zona CP

Le aree CP sono individuate dal consiglio comunale nell'ambito delle zone C. I lotti del piano attuativo della zona CP dovranno essere utilizzati per il soddisfacimento della domanda di edilizia residenziale sociale o edilizia agevolata. Attuazione PEEP.

Capo 13° La produzione

ARTICOLO 32 Componente produttiva

Alle zone elementare del tipo D si applicano le disposizioni dell'articolo 20. I manufatti esistenti regolarmente assentiti, insieme alla particella che diventa satura su cui è realizzato l'edificio, localizzati nelle aree agricole, assumono destinazione D2 di natura artigianale.

ARTICOLO 33 Zone D1

Per le aree D1 valgono le norme del PIP vigente.

Nelle zone D1 sono ammesse in aggiunta alle destinazioni previste dal PIP anche le attività di tipo turistico di cui alla lettera A3 dell'articolo 7 delle presenti norme.

ARTICOLO 34 Zone D2 (attività estrattive)

Le zone, caratterizzate dalle rilevanti potenzialità connesse al pregio delle risorse estrattive presenti, sono oggetto di adeguata utilizzazione ma, al contempo, devono essere interessate da una rigorosa salvaguardia.

Si tratta essenzialmente di due zone la cava "Crescuoli" e la Cava "San Vito" individuate dal vigente Piano Territoriale Paesistico quali zone estrattive (articolo 24). Per la cava "San Vito", riconosciuta nel PRAE come Cava Storica, valgono tutte le disposizioni e le prescrizioni di cui all'art.32.

In particolare il comma 6 di tale articolo prevede l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, previo nulla-osta delle autorità preposte, purché la superficie complessiva oggetto di autorizzazione non sia superiore ad 1,00 Ha e la produzione annua non superi i mille metri cubi di prodotto lavorato.

Il piano si attua mediante concessione diretta, corredata di apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione. Gli impianti produttivi per la coltivazione delle cave potranno prevedere solo strutture provvisorie. La convenzione allegata alla concessione dovrà specificare tutti gli obblighi (e le garanzie relative) assunti dal concessionario circa le modalità, i tempi di estrazione ed il ripristino ambientale delle parti di cava già sfruttate.

Capo 14° I servizi pubblici

ARTICOLO 35 Il regime conformativo aree pubbliche di ruolo locale

Si confermano le disposizioni generali relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5125 del 2018. L'attuazione delle zone F di carattere locale avviene anche attraverso l'iniziativa privata. Per le aree di progetto F2 e F3 è sempre ammessa la costruzione di autorimesse o box per parcheggi interrati e giardini pubblici o di uso pubblico in superficie. Tali interventi sono ammessi di iniziativa pubblica, privata (singoli o riuniti) o mista.

ARTICOLO 36 Il sistema pubblici

I servizi (zone F del tipo ZTO F) sono suddivisi in aree per spazi pubblici di ruolo locale e di ruolo generale.

ARTICOLO 37 Servizi pubblici di ruolo locale (art. 3, DM 1444/68)

Spazi connessi all'insediamento residenziale (art. 3, DM 1444/68):

F1z attrezzature collettive, istruzione e ai sensi dell'articolo 1 della LR 9/90, le aree per attrezzature religiose.

F2Z spazi destinati al verde pubblico e/o sport di ruolo locale.

F3 spazi destinati al parcheggio pubblico.

Lo standard pubblico è pari a mq 20,00 ad abitante, con la seguente ripartizione:

F1-a) mq 5,00 per abitante, per aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie d'obbligo), oltre a mq 2,0 per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);

F2) mq 9,00 per abitante, di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

F3-d) mq 2,00 per abitante, di aree per parcheggio pubblico.

ARTICOLO 38 servizi di ruolo territoriale e/o generale (art. 4, c. 5, DM 1444/68):

F1t attrezzature di interesse generale, ospedaliera, istruzione superiore;

F2t spazi destinati ai parchi pubblici urbani extraurbani;

ARTICOLO 39 Dotazione minima spazi pubblici di ruolo territoriale FT

Lo standard per spazi destinati parchi urbani e extraurbani F2T è pari a 20 mq per abitante.

ARTICOLO 40 Zona F servizi pubblici esistenti

Il PUC individua zone elementari costituite da aree già utilizzate per spazi pubblici definite come zone del tipo F. Si persegue la conferma dell'attuale utilizzazione dello spazio pubblico. Al fine di facilitare l'utilizzazione degli immobili esistenti ricadenti nelle aree F, l'amministrazione può deliberare la modifica della destinazione degli immobili esistenti in conseguenza di alienazione o acquisizione.

ARTICOLO 41 Zona FZ di nuova produzione (F1Z - F2Z - F3)

Le zone elementari FZ del tipo ZTO F di cui al DM 1444/68, sono localizzate soprattutto nell'ambito della perimetrazione del centro abitato. In conseguenza della localizzazione è prescritto il rispetto delle disposizioni del PTP in materia di rispetto della fascia di rispetto relativa alla distanza dai torrenti classificati, anche se la predetta fascia non è cartografata.

Per le aree F1Z, F2Z, FZ3, è ammessa la realizzazione da parte dell'iniziativa pubblica, privata o mista delle funzioni pubbliche previste dal PUC, con sottoscrizione e approvazione di convenzione. L'amministrazione comunale può deliberare la modifica delle modalità di utilizzazione indicate nel PUC correlata al progetto edilizio dell'opera.

Modalità d'intervento: Intervento diretto d'iniziativa pubblica o privata.

Articolo 7, edifici privati, funzioni e attrezzature pubbliche F1Z, F2Z, FZ3 esistenti: MO, MS, RC, RE

Parametri:

IF = 0,4 mq/mq

HE = 7,5 m. alla linea di gronda.

DE = 10 m.,

DC = 5 m. o in confine

DS: Dentro il centro abitato, 5 m.

DS: Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2 articolo 21.

Nelle aree F1Z, F2Z, FZ3 di progetto, è ammesso, anche in assenza dell'attuazione dell'attrezzatura pubblica, l'intervento edilizio diretto sugli edifici esistenti di MO, MS, RE, RC, RU con aumento del 20% della SUL esistente e cambio di destinazione d'uso secondo le funzioni ammesse di cui al precedente comma.

ARTICOLO 42 Zona FT -F2T articolo 4 DM 1444/68

Le zone FT del DM 1444 del 1968 riguardano aree riservate a parchi agricoli, compresi nelle aree F2T.

Il parco è del tipo agricolo. Le aree non sono preordinate all'esproprio.

La zona a parco agricolo comprende le aree della zona A e B del Piano Parco che costituiscono un paesaggio storicamente consolidato, da salvaguardare e valorizzare anche attraverso l'incentivazione e lo sviluppo di attività e servizi che possono risultare funzionali alla fruizione dello stesso Parco.

Modalità d'intervento:

Intervento d'iniziativa pubblica o privata con individuazione dei percorsi verdi, funzioni pubbliche incentivi e misure di valorizzazione per la rinaturalizzazione.

Categorie d'intervento edifici esistenti: MO, MS, RC, RE.

Parametri:

IT = 0,1 mq/mq.

HE = 3,5 m. alla linea di gronda

DE = 10 m.,

DC = 5 m.

DS: Dentro il centro abitato a confine stradale.

DS: Fuori del centro abitato commi 21.1, 21.2 articolo 21.

ARTICOLO 43 Zone elementari F5

F5

Funzioni per servizi speciali, depuratori, isole ecologiche, serbatoi idrici, ecc.

Modalità d'intervento: Intervento diretto (iniziativa privata o pubblica).

DE = 50 m. Per la fascia di rispetto vale la norma cui 22.5 delle presenti norme.

Capo 15° Ambito extraurbano

ARTICOLO 44 Ambito extraurbano

- 44.1 Alle zone elementare del tipo E (E1, E2, E3, E4) si applicano le disposizioni riportate negli articoli 20.1 e 20.5. Alle zone E2, E3, E4 si applicano le prescrizioni del comma 4 del precedente articolo 11.

Nella carta dell'uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali firmata dall'agronomo sono riportate le destinazioni colturali in atto, individuate secondo il carattere prevalente della coltura.

All'interno di ciascuna zona colturale, può non esserci, completa corrispondenza tra colture in atto e destinazione colturale individuate nella carta dell'uso agricolo.

In questo caso, la disposizione di cui al punto 1.2, comma 2 Titolo II relativo alle direttive della LR 14 del 1982 va interpretato che, in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo, l'indice di fabbricabilità fondiaria va determinato in base al tipo di coltura realmente esistente sul fondo, ancorché diversa dal tipo colturale individuato nelle tavole della carta dell'uso. La coltura realmente esistente sul fondo agricolo deve risultare da idonea certificazione (anche con perizia agronomica) da presentare all'atto della richiesta del titolo edilizio.

- 44.2 Tutte attività edilizie ammesse nelle zone E (E1, E2, E3, E4) sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dell'Imprenditore agricolo e dell'imprenditore agricolo principale (art. 2135 codice civile), del coltivatore diretto (art. 2083 del codice civile), o alla costruzione di manufatti di supporto all'esercizio dell'impresa agricola e delle attività turistico ricettive e spazi connessi. È prescritto il piano di sviluppo aziendale.

Gli indici edilizi da utilizzare (nuovi manufatti abitativi e/o nuovi manufatti a supporto all'esercizio dell'impresa agricola) non possono superare quelli di cui alla Legge Regionale 14 del 1982 in funzione della carta uso agricolo espressi in mc/mq.

È ammesso l'asservimento secondo la Legge Regionale 14 del 1982.

- 44.3 Gli immobili esistenti nelle zone E (E1, E2, E3, E4) con destinazione regolarmente assentita produttiva, turistico-ricettiva, artigianale, attività ricettive extralberghiere (D2.4), e simili assumono destinazione D.

Su tali immobili possono eseguirsi interventi edilizi di MO, MS, RC, RE (leggera e pesante) con incremento della SUL esistente del 25% nel rispetto delle norme del PTP e delle distanze dai confini e dalle strade fissate dal PUC.

L'incremento della SUL esistente può avvenire attraverso ampliamenti o sopraelevazioni.

45 Aree della tutela E1. (si applicano le disposizioni articolo 44).

Le aree E1 sono inedificabili.

Contengono le aree dell'articolo 11 (zona A del Parco, zona CI del PTP e aree a rischio dell'AdB).

Modalità d'intervento: Intervento diretto

Aree e immobili ricadenti in R4-R3

1- In tali aree è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale, ed edilizio tranne gli interventi che seguono al comma 2. Inoltre, gli interventi ammissibili devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico insediativo.

È prioritario realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza.

2- Sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:

- interventi di demolizione senza ricostruzione;
- interventi di MO e MS, RC;
- interventi di RE (leggera senza demolizione e ricostruzione) di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, installazione di impianti tecnologici e senza aumento della SUL;
- interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
- interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportino aumento del deflusso superficiale;
- adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
- utilizzo ed il recupero dei sottotetti senza aumento del carico urbanistico.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

Aree e immobili non ricadenti in R4-R3

Immobili esistenti:

Categorie d'intervento: MO, MS, RC, RE (leggera e pesante)

Adeguamento igienico funzionale e cambiamento destinazione d'uso con incremento 10% SUL da concedere una sola volta.

Funzioni (art. 7) edifici esistenti fuori centro abitato: D1.1, D2.3, D2.4.

Funzioni (art. 7) edifici esistenti interni al centro abitato: A, B1, B2, B7, B8, B9, B10, C3, C4.

Non sono ammesse stalle e allevamenti zootecnici.

46 Aree della tutela E2. (si applicano le disposizioni articolo 44)

Le aree E2 sono edificabili con prescrizioni.

Contengono le aree dell'articolo 11 (zona B e C del Parco, zona CI e CP del PTP).

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Funzioni (art. 7), edifici esistenti e nuovi edifici: B4, B5, B6, B7, D1, D2 (tranne D2.1)

Categorie d'intervento (art. 7): MO, MS, RC, RE (leggera e pesante, a parità di volume per migliore inserimento paesistico articolo 13 e 14 del PTP).

Immobili esistenti:

- Incremento del 10% SUL esistente (aree CI) per adeguamento igienico funzionale, funzioni D2.4, D2.5 di cui all'articolo 7.
- Ampliamenti (IF = 0,03 mc/mq) per adeguamento igienico funzionale, funzioni D1.1, D1.2 di cui all'articolo 7.

HE = 6 m. (alla linea di gronda)

DE = 10 m.;

DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

DC = 5 m. (non è ammessa la costruzione in confine, o in aderenza).

Non sono ammessi allevamenti zootecnici tranne quelli di cui all'articolo 7, punto D1.2).

47 Aree della tutela E3. (si applicano le disposizioni articolo 44)

Le aree E3 sono inedificabili

Contengono le aree dell'articolo 11 (oliveti e vigneti)

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Immobili esistenti:

- Incremento del 15% SUL esistente per ampliamento e/o adeguamento igienico funzionale per funzioni D2.4, D2.5, D2.10 di cui all'articolo 7.
- Ampliamenti (IF = 0,03 mc/mq) per adeguamento igienico funzionale funzioni D1.1 e D1.2 di cui all'articolo 7.

Edifici nuovi pertinenziali:

IF = 0,07 mc/mq.

Funzioni (art. 7), nuovi edifici e edifici esistenti: D1.2 e D2.2, D2.3, D2.4.

Categorie d'intervento (art. 7): MO, MS, RC, RE, (leggera e pesante, a parità di volume per migliore inserimento paesistico articolo 14 del PTP).

È ammesso l'asservimento nei limiti Legge Regionale 14 del 1982.

HE = 6,0 m. (alla linea di gronda)

DE = 10 m.;

DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

DC = 5 m. (non è ammessa la costruzione in confine, o in aderenza).

Non sono ammesse gli allevamenti zootecnici e le stalle oltre quelli di cui al punto D1.2 articolo 7.

48 Aree agricole E4. (si applicano le disposizioni dell'articolo 44)

Le aree E4 sono aree agricole ordinarie e edificabili

Contengono le aree articolo 11 (RUA e CIP del PTP).

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Immobili esistenti:

- Ampliamenti (aree CIP) per adeguamento igienico funzionale 10% SUL esistente.
- Ampliamenti 20% (aree RUA) SUL esistente per adeguamento igienico funzionale.
- Ampliamenti 25% SUL esistente per attività ricettive extralberghiere (D2.4, D2.5, D2.10).

Nuovi edifici (indici = 0,03 per residenza agricola e 0,07 per pertinenze agricole):

Funzioni (art. 7), edifici esistenti e nuovi edifici: B4, B5, B6, B7, D1, D2

Categorie d'intervento (art. 7): MO, MS, RC, NE, RE (leggera e pesante, a parità di volume per migliore inserimento paesistico articolo 14 del PTP).

HE = 6 m. (alla linea di gronda)

DE = 10 m.;

DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

DC = 5 m. (non è ammessa la costruzione in confine, o in aderenza).

Lotto minimo di mq 2.000.

Sono ammessi allevamenti zootecnici del tipo D2.1 con lotto minimo di mq. 10.000

49 Verde privato di rispetto E5

Le aree libere sistemate a orti, verde coltivato o verde incolto, giardini adiacenti a fabbricati:

- delle zone A e B.
- esterne alle zone elementari ma contigue alle zone A

Sono sottoposte al vincolo dell'inedificabilità a tutela dell'impianto urbanistico. La destinazione a verde agricolo riveste natura conformativa. La natura espropriativa è esclusa in quanto la destinazione ha carattere generale di tutela e non incide in modo speciale su singoli beni per la natura orografica delle aree stesse e per limitazioni dei piani sovraordinati.

Le aree non coltivate dovranno essere sistemate e coltivate.

- **Nelle aree libere o nelle aree a orti è ammessa la realizzazione di chioschi e gazebi**
- **Immobili esistenti anche appartenenti a zone contigue A, B:**
 - Ampliamenti o sopraelevazioni 20% SUL esistente (per immobili non vincolati) per adeguamento igienico funzionale.

Categorie d'intervento (art. 7): MO, MS, RC, NE, RE (leggera).

Funzioni (art. 7), edifici esistenti: A, B4, B5, B6, B7, D1, D2 (tranne D2.1)

HE = 6 m. (alla linea di gronda)

DE = 10 m.;

DS = 10 m. da strade vicinali. Per le altre strade secondo il TU in funzione della classificazione della strada (Delibera GC 409 del 21/09/96).

ARTICOLO 50 Elenco elaborati PUC

PRELIMINARE

QUADRI DI TESTO

QT 1.	Documento Strategico preliminare
RAP	Rapporto Ambientale Preliminare e Valutazione d'incidenza

QUADRO CONOSCITIVO

TAV 1.0	Il contesto territoriale	scala 1:15.000
TAV 1.1	Ricognizione consistenza urbanistica:	scala 1:10.000
TAV 1.2	Stato di attuazione del PRG centro edificato con PSAI	scala 1:2.000
	<ul style="list-style-type: none">▪ Aree B o C del PRG sature▪ Aree B o C del PRG parzialmente edificate▪ Aree B o C del PRG non edificate	
TAV 1.3	Condizioni geologiche, idrauliche, del territorio:	scala 1:10.000
TAV 1.4	Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici:	scala 1:10.000
	<ul style="list-style-type: none">▪ Aree urbane▪ Boschi, prati e pascoli▪ Aree agricole: Seminativi arborati e irrigui▪ Corsi d'acqua – fascia di protezione corsi d'acqua	
TAV 1.5	Rete infrastrutturale esistente	scala 1:10.000
TAV 1.6	Carta unica del territorio	scala 1: 10.000
TAV 1.7	Carta del sistema fognario esistente	scala 1: 2.000
	Capoluogo, Nucleo cacciano, Nuclei rurali	

I NUOVI SCENARI

TAV 2.1	L'ecoturismo	scala 1: 10.000
TAV 2.2.	Riqualificazione assetto idrogeologico	scala 1: 10.000
TAV 2.3.	Il comparto artigianale	scala 1: 10.000

COMPONENTE STRUTTURALE

QUADRO DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE

TAV 4.1	Rapporto tra costruito e paesaggio:	scala 1:10.000
	Perimetrazione sito antica formazione. Centro storico. Centro abitato/centro edificato. Nuclei rurali.	

TAV 4.2	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 1°Grado (E1).	scala 1:10.000
TAV 4.2.1	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 1°Grado (E1).	scala 1:10.000
TAV 4.3	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 2°Grado (E2)	scala 1:10.000
TAV 4.4	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 3°Grado (E3)	scala 1:10.000
TAV 4.5	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Il Sistema ambientale: Ambito di tutela di 4°Grado (E4)	scala 1:10.000
TAV 4.6	Rapporto tra costruito e paesaggio, ambiente naturale e rurale: Aree Parco Taburno – Campo	scala 1:10.000
TAV 4.7	I servizi:	scala 1:5.000
TAV 4.8	Le aree del sistema antropico: Il sistema insediativo esistente aree consolidate (A, B, C, D del PRG)	scala 1:5.000
TAV 4.9	Le aree del sistema antropico: La fascia periurbana	scala 1:5.000

COMPONENTE PROGRAMMATICA/OPERATIVA

QUADRO DI TESTO COMPONENTE PROGRAMMATICA

QT 5.1	Documento programmatico/operativo
QT 5.2	Quadro delle Regole: Disposizioni Generali, Strutturali e programmatici
QT 5.3. RA	Rapporto ambientale
QT 5.4. SNT	Sintesi non tecnica
QT 5.5. VI	Valutazione d'incidenza
QT 5.6.	Relazione Atti di Programmazione degli interventi – API –

QUADRO DELLA ZONIZZAZIONE URBANISTICA

TAV 6.1	Zonizzazione Centro Abitato	scala 1:2.000
TAV 6.2	Zonizzazione territorio comunale	scala 1:5.000

QUADRO DELLA GESTIONE DELLE ACQUE

TAV 6.3	Rete idrica, Rete fognaria, impianti di depurazione	scala 1:5.000
---------	---	---------------

COMPONENTE PROGRAMMATICA RELATIVA AGLI API

TAV 7.1	Zonizzazione primo triennio:	scala 1:5.000
---------	------------------------------	---------------

STUDIO GEOLOGICO

	Relazione Geologica
G1)	Carta della trasposizione In scala 1 : 5.000 del progetto di Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico Rischio Frane (Psai-Rf) Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale

G1a)	Carta della trasposizione in scala 1: 5.000 del progetto di piano tralcio difesa dalle alluvioni (Psda) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvione Distretto Idrografico dell'appennino Meridionale (Pgra-Dam)
G2)	Carta ubicazione indagini
G3)	Carta Geologica
G3a)	Sezione Geologica I - II
G3b)	Sezione Geologica III - IV
G3c)	Sezione Geologica V - VI
G4)	Carta Idrogeologica
G5)	Carta Clivo metrica
G6)	Carta Geomorfologica
G7)	Carta della stabilità dei versanti
G8)	Carta della distribuzione del Pga (Peak Ground Acceleration)
G9)	Carta della Zonazione del territorio in prospettiva Sismica
FASCICOLO 1-	Stratigrafie sondaggi con documentazione fotografica
FASCICOLO 2-	Certificati di Laboratorio
FASCICOLO 3-	Certificati prove sismiche
STUDIO AGRONOMICO	
A1-	Relazione Carta dell'uso agricolo LR 14/82
A2	Carta dell'uso agricolo LR 14/82 scala 1:5.000